



## COMUNE DI INDUNO OLONA

N. 109/2008 Reg. Ord.

Oggetto: disciplina degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali - anno 2009

### IL SINDACO

Visto il D.Lgs. 31/3/1998 n° 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n° 59" che, al titolo IV, artt. 11, 12 e 13, detta prescrizioni, principi e criteri concernenti gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio;

Vista la Legge Regionale Lombardia n. 30 del 28 novembre 2007, "Normativa in materia di orari degli esercizi commerciali" con la quale sono state introdotte sostanziali modifiche e integrazioni alla Legge regionale 3 aprile 2000, n. 22 "Disciplina delle vendite straordinarie e disposizioni in materia di orari degli esercizi commerciali";

Ricordato che occorre procedere alla determinazione degli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa, così come previsto dall'art. 5 della L.R. n. 22/00;

Acquisiti i pareri delle organizzazioni rappresentative di cui al citato art. 5 c. 1;

Visti gli artt. 7/bis e 50 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Ritenuto di dover procedere come di seguito, al fine di garantire l'esercizio dell'attività commerciale in regime di libera concorrenza e nella piena tutela dei consumatori;

### ORDINA

per i motivi esposti in narrativa, gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa osservano le seguenti disposizioni in materia di orari di apertura e chiusura.

#### Articolo 1 - ORARIO GIORNALIERO

1. Gli esercizi commerciali possono restare aperti a partire dalle ore 7 (sette) fino alle ore 22 (ventidue). Nel rispetto di tali limiti, l'esercente determina liberamente l'orario di apertura e chiusura del proprio esercizio, non superando comunque le 13 (tredici) ore complessive giornaliere di apertura.
2. Il Comune di Induno Olona, sentite le associazioni rappresentative di cui all'art. 5-bis della L.R. n. 22/00 (di seguito Legge Regionale), per motivate ragioni di pubblico e generale interesse, fermo restando il limite delle tredici ore giornaliere, può:

- a) estendere la fascia oraria di apertura al pubblico degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa tra le ore 05:00 e le ore 24:00;
  - b) autorizzare, per particolari esigenze di servizio al cittadino, deroghe specifiche all'orario di apertura mattutino di cui alla lettera a).
3. Le deroghe di cui al comma 2 possono essere autorizzate solo in caso di richiesta proveniente da almeno tre esercizi commerciali o da una o più associazioni di cui al citato art. 5 bis della Legge Regionale.
4. Salvo deroghe motivate da pubblico interesse, non è consentita la vendita al pubblico di pane la cui panificazione è effettuata nelle giornate domenicali e festive.
5. All' esercente è fatto obbligo di rendere noto al pubblico l'orario di apertura e chiusura mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione ben visibili e leggibili dall'esterno. Ogni variazione di orario deve essere comunicato al competente Ufficio del Comune con anticipo di 48 ore almeno.
6. L'osservanza della mezza giornata di chiusura infrasettimanale è facoltativa.

## Articolo 2 – APERTURE DOMENICALI E FESTIVE

1. Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa, nel corso dell'anno solare e nel rispetto dei limiti di cui agli articoli 1 e 3, possono restare aperti al pubblico:
- a) la prima domenica dei mesi da gennaio a novembre;
  - b) l'ultima domenica dei mesi di maggio, agosto e novembre;
  - c) nelle giornate domenicali e festive del mese di dicembre;
2. Nel rispetto dei limiti posti dagli articoli 1 e 3 della presente ordinanza, gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa avente superficie di vendita fino a mq 250 (esercizi di vicinato) possono rimanere aperti nelle giornate domenicali e festive dell'intero anno solare.

## Articolo 3 – DIVIETO DI APERTURA IN ALCUNE GIORNATE DOMENICALI E FESTIVE

1. Non è consentita in nessun caso l'apertura al pubblico nelle seguenti giornate domenicali e festive:
- a) 1° gennaio;
  - b) domenica di Pasqua;
  - c) 25 aprile;
  - d) 1° maggio;
  - e) 15 agosto;
  - f) 25 dicembre pomeriggio;
  - g) 26 dicembre.
2. Deroghe al divieto di cui al comma 1 possono essere autorizzate solo in occasione di manifestazioni pubbliche ed eventi assolutamente eccezionali, per la loro valenza culturale e sociale, espressamente individuati dal Comune di Induno Olona entro il 30 novembre dell'anno precedente.

## ARTICOLO 4 – SFERA DI APPLICAZIONE ED ESCLUSIONI

1. Le disposizioni della presente ordinanza non si applicano, salvo quanto previsto all'art. 1 comma 5, alle seguenti tipologie di attività, purché esercitate in forma esclusiva o prevalente, ovvero su almeno l'80% della superficie di vendita:
- a) rivendite di generi di monopolio;
  - b) rivendite di giornali, riviste e periodici;
  - c) gelaterie, gastronomie, rosticcerie, pizzerie d'asporto, pasticcerie;

- d) esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante ed articoli di giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, oggetti religiosi, artigianato locale;
- e) esercizi di vendita interni a sale cinematografiche, strutture turistiche, agrituristiche ed alberghi.

#### Articolo 5 -EVENTI PARTICOLARI

Nel caso di manifestazioni, eventi, iniziative, festa patronale, sagre o feste promosse o organizzate dal Comune o da organizzazioni non lucrative riconosciute dallo stesso, possono essere autorizzate protrazioni di orario o aperture straordinarie per gli esercizi commerciali ubicati nelle vie e/o piazze interessate, previa valutazione del loro valore socio-culturale da parte della Giunta Comunale e sentite le organizzazioni di cui all'art. 5 bis c. 1 della Legge Regionale.

#### Articolo 6 - ATTIVITA' DI VENDITA EFFETTUATA DA PRODUTTORI ED ARTIGIANI

Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche alle attività di vendita al dettaglio svolte in modo non continuativo o non prevalente, comprese le attività di vendita effettuata dai produttori e dagli artigiani in luoghi diversi dai locali di effettiva produzione o a questi adiacenti.

#### Art. 7 CHIUSURA PER FERIE

1. Ciascun esercente è tenuto a comunicare al Comune, almeno sette giorni prima, la chiusura dell'esercizio per un periodo superiore a 5 (cinque) giorni di ferie.
2. In caso di chiusura per ferie nei mesi di luglio ed agosto, l'esercente deve darne comunicazione al Comune almeno 15 giorni prima.

#### Articolo 8 - COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

1. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche in forma itinerante dovranno operare nelle zone dove tale attività non è espressamente vietata e non rechi disturbo o pericolo per la circolazione stradale, per l'igiene dei prodotti alimentari.
2. l'attività di cui al comma 1 potrà essere svolta nella fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 22:00, esclusi i giorni festivi e le domeniche.
3. Gli operatori del mercato del venerdì mattina osserveranno le disposizione previste per il mercato stesso e, per quanto in esse non previsto, le disposizioni della presente ordinanza.

#### Articolo 9 - SANZIONI

1. Le violazioni al presente provvedimento saranno sanzionate ai sensi del Decreto legislativo n. 114/98 e dell'art. 5-ter della Legge Regionale 3 aprile 2000, n. 22 "Disciplina delle vendite straordinarie e disposizioni in materia di orari degli esercizi commerciali";

## Articolo 10 - NORME TRANSITORIE E FINALI

1. La presente ordinanza sostituisce ogni precedente disposizione in materia di orari di apertura e di chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa e su aree pubbliche con questa incompatibile.

2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza, si fa riferimento alle norme contenute nel D.Lgs. n° 114/1998, nelle Leggi Regionali n. 14/1999 e 22/2000 e nel Regolamento Regionale n. 3/2000.

La presente ordinanza sarà trasmessa agli esercenti il commercio in sede fissa, agli operatori del mercato settimanale del venerdì ed alle associazioni di cui all'art. 5 comma 1 della Legge Regionale.

Alla Polizia Locale ed a chiunque spetti per Legge è demandato il compito di far rispettare la presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, 26 novembre 2008

f.to IL SINDACO  
Maria Angela Bianchi